



Modello organizzativo ex Decreto Legislativo 231/2001

Sommario

PREMESSA	8
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	8
ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' LURA AMBIENTE S.P.A.	27
Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	28
Funzione del Modello	29
Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	29
Creazione Modello, modifiche ed integrazioni, approvazione e suo recepimento	30
Linee Guida	31
ORGANISMO DI VIGILANZA	32
Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (ODV)	32
Funzioni dell'Organismo di vigilanza	33
Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti della società e flusso di informazioni	33
Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	34
FORMAZIONE E INFORMATIVA	36
FORMAZIONE DEL PERSONALE	36
Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni alla Società in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati	36
SISTEMA DISCIPLINARE	37
Principi Generali	37
Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	38
Ambito di applicazione	38
Sanzioni	39
Sanzioni per i lavoratori Dipendenti	39
Sanzioni per i Dirigenti	40
Misure nei confronti di Collaboratori e Consulenti	40
VERIFICHE PERIODICHE	40
PARTE SPECIALE "A"	42
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	42
ATTIVITA' A RISCHIO	44
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A	49
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	49
I principi generali del sistema organizzativo	49
Il sistema di deleghe e procure	50
Principi generali di comportamento	50
Al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di corruzione e di Induzione indebita a dare e promettere utilità, la società si è dotata dei seguenti protocolli. <u>. Errore. Il segnalibro non è definito.</u>	
Al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di corruzione e di Induzione indebita a dare e promettere utilità, la società si è dotata dei seguenti protocolli. <u>. Errore. Il segnalibro non è definito.</u>	
Al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di Induzione indebita a dare e promettere utilità, la società si è dotata di un'apposita procedura (n°6) che norma il processo di rilascio di parere tecnico per la concessione di deroghe a produttivo e per l'allacciamento/autorizzazioni per civili. La procedura	

in particolare prevede che il parere / l'autorizzazione vengano rilasciati a seguito di varie fasi di verifiche e approvazioni a cura del responsabile Tecnico, del Direttore e del A.D.	62
FLUSSI INFORMATIVI A FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	65
PARTE SPECIALE "B"	66
REATI SOCIETARI	66
ATTIVITA' A RISCHIO	69
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	70
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	71
Attività sensibili e protocolli di comportamento e controllo	73
FLUSSI INFORMATIVI A FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	81
PARTE SPECIALE "C"	82
REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	82
Le tipologie dei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	82
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	82
Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)	82
ATTIVITA' A RISCHIO	82
DESTINATARI PARTE SPECIALE "C"	83
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	84
Attività sensibili e protocolli di comportamento e controllo	85
FLUSSI INFORMATIVI A FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	94
PARTE SPECIALE "D"	95
REATI AMBIENTALI	95
Le tipologie dei reati ambientali	95
ATTIVITA' A RISCHIO	104
DESTINATARI PARTE SPECIALE "D"	105
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	106
Attività sensibili e protocolli di comportamento e controllo	107
FLUSSI INFORMATIVI A FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	118
PARTE SPECIALE "E"	119
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	119
Le tipologie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati	119
Frode informatica (art. 640 ter c.p.)	119
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter - bis c.p.)	121
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	122
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	123
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	123
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	123
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	123
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 617-quinquies c.p.)	Errore.

Il segnalibro non è definito.

Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

ATTIVITA' A RISCHIO	124
DESTINATARI PARTE SPECIALE "E"	124
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	125
Attività sensibili e protocolli di comportamento e controllo.....	126
FLUSSI INFORMATIVI A FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	127
PARTE SPECIALE "F"	128
ATTIVITA' A RISCHIO	128
DESTINATARI PARTE SPECIALE "F"	129
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	129
Attività sensibili e protocolli di comportamento e controllo.....	130
FLUSSI INFORMATIVI A FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	134

ALLEGATI

- Analisi dei rischi 231
- Organigramma aziendale
- Statuto
- Codice Etico
- CCIA

SONO PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO

- Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.lgs. 81/08
- Job Descriptions
- Regolamento per il conferimento degli incarichi
- Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie
- Regolamento Aziendale per la sicurezza informatica
- Procedure del Sistema di Gestione Integrato richiamate nel Modello

INDICE DELLE REVISIONI

Rev. 0 approvato dal C.d.A. del 04.07.2012 Documento iniziale

Rev. 1 approvato dal C.d.A. del 23.03.2013- recepimento dei seguenti nuovi reati assoggettati al D.Lgs 231/2001:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25),
- La corruzione tra privati (art 25 ter – lettera s bis)

Rev. 2 approvato dal C.d.A. del 26.06.2014 - recepimento degli obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 (legge anticorruzione).

Rev. 3 approvato dal C.d.A. del 29.09.2016 - recepimento dei seguenti nuovi reati assoggettati al D.Lgs 231/2001:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Reati ambientali (art: 25 undecies) .

Rev. 4 approvato dal C.d.A. del 13.02.2019 – recepimento dei seguenti nuovi reati assoggettati al D.Lgs231/01

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquis);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);

Recepimento della L. 179/17 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Rev. 5 approvato dal C.d.A. del 13.10.2021 – recepimento dei seguenti nuovi reati assoggettati al D.lgs. 231/01

- art. 356 c.p frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231);
- art. 2 L. 898/1986 frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo

- agricolo per lo sviluppo rurale (art. 24 D.lgs. 231);
- art. 1 L. 105/19 perimetro di sicurezza cibernetica nazionale (art. 24-bis D.lgs. 231/01);
 - art. 314 c.1 c.p. peculato (art. 25 D.lgs. 231/01);
 - art. 316 c.p. peculato mediante il profitto dell'errore altrui (art. 25 D.lgs. 231/01);
 - art. 323 c.p. abuso di ufficio (art. 25 D.lgs. 231/01);
 - art. 346-bis traffico di influenze illecite (art. 25 D.lgs. 231/01);
 - art. 1 L. 401/89 frodi in manifestazioni sportive (art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/01);
 - art. 4 L. 401/89 esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/01);
 - art. 2 D.lgs. 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01);
 - art. 3 D.lgs. 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01);
 - art. 8 D.lgs. 74/2000 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01);
 - art. 10 D.lgs. 74/2000 occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01);
 - art. 11 D.lgs. 74/2000 sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01);
 - art. 4 D.lgs. 74/2000 delitto di dichiarazione infedele (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01);
 - art. 5 D.lgs. 74/2000 delitto di omessa dichiarazione (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01);
 - art. 1°-quater D.lgs. 74/2000 delitto di indebita compensazione (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01);
 - art. 282 D.P.R. 43/73 contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/01);
 - art. 283 D.P.R. 43/73 contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 25-sexiesdecies);
 - art. 284 D.P.R. 43/73 contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 25-sexiesdecies);
 - art. 285 D.P.R. 43/73 contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 25-sexiesdecies);
 - art. 286 D.P.R. 43/73 contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 25-sexiesdecies);
 - art. 287 D.P.R. 43/73 contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 25-sexiesdecies);
 - art. 288 D.P.R. 43/73 contrabbando nei depositi doganali (art. 25-sexiesdecies);
 - art. 289 D.P.R. 43/73 contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 25-sexiesdecies);
 - art. 290 D.P.R. 43/73 contrabbando nell'esportazioni di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 25-sexiesdecies);
 - art. 291 D.P.R. 43/73 contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 25-sexiesdecies);
 - art. 291-bis D.P.R. 43/73 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 25-sexiesdecies);
 - art. 291-ter D.P.R. 43/73 circostanze aggravanti del contrabbando di tabacchi lavorati esteri

- (art. 25-sexxiesdecies);
- art. 291-quater associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 25-sexxiesdecies);
 - art. 292 D.P.R. 43/73 altri casi di contrabbando (art. 25-sexxiesdecies);
 - art. 295 D.P.R. 43/73 circostanze aggravanti nel contrabbando (art. 25-sexxiesdecies);

PREMESSA

Il presente documento si prefigge di individuare le linee guida utilizzabili per la costruzione dello specifico “Modello di organizzazione, gestione e controllo” della Società Lura Ambiente S.p.a. ai sensi del D.Lgs. 231/01.

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito, in breve, anche “Decreto 231”), ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all’interno dell’ente, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.

Tale soluzione è scaturita da una serie di Convenzioni internazionali di cui l’Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare:

- della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996;
- del protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Il Decreto 231 ha inserito nell’ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente rappresentato, vale a dire:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (c.d. “*soggetti in posizione apicale*”);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. “*soggetti in posizione subordinata*” o “*soggetti sottoposti*”)¹.

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio racchiuso nell’art. 27 c. 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da

¹ L’ente non risponde se le persone indicate ai punti a) e b) hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

reato, si affianca una responsabilità dell'ente, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'ente.

Quanto alla natura della responsabilità del Decreto 231, nonostante la qualifica di *responsabilità amministrativa* che compare nel titolo del decreto, diverse sono le disposizioni che tuttavia evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell'intero *corpus* legislativo. Il Decreto 231, in primo luogo, ha introdotto la configurazione della responsabilità dell'ente in dipendenza della commissione di un reato di cui l'ente risponde in via autonoma, se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti appartenenti alla struttura dell'ente (art. 6), i quali si sono resi responsabili di tali condotte a causa di una colpevole disorganizzazione sostanziata nell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7). Significativa di un'accezione sostanzialmente penalistica della responsabilità è anche l'attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto 231. Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice penalistica della normativa, è il tentativo di personalizzazione della sanzione, non solo con sanzioni pecuniarie, ma anche, tra le altre, con sanzioni interdittive che possono condurre fino alla chiusura definitiva dell'ente. E' comunque prevista per l'ente la possibilità di essere "esonero" da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti, sia risarcitori, sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa con l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione (art. 6) idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti dei soggetti nella appartenenti alla struttura dell'ente.

Il Decreto 231 si occupa di delimitare l'ambito dei SOGGETTI DESTINATARI della disciplina normativa, vale a dire: *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Si tratta, pertanto, di:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del codice dell'illecito amministrativo dipendente da reato: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

L'art. 5 del Decreto 231 individua i CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE della responsabilità amministrativa da reato. La norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre

il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli artt. 6 e 7 individuano i CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo all'ente medesimo.

I parametri di responsabilità dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone allocate in posizione apicale o subordinata. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'ente nel caso di fatti di reato posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a. L'ente, tuttavia, non risponde se prova che:

- sono stati adottati e efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli (anche definito "organismo di vigilanza");
- le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza interno all'ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 c. 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'ente medesimo. In ogni caso, l'ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli.

La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

Nel disposto **dell'art. 24 del Decreto 231**, sono compresi i seguenti reati contro la Pubblica

Amministrazione.

Nel luglio 2020 il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune importanti modifiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto. In particolare per quanto riguarda l'art. 24 del D.lgs. 231/01, si osservano le seguenti modifiche:

- l'art. 24 del D.lgs. 231/ è ora denominato *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*;
- è stato introdotto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986.

Alla data di stesura del presente Modello, i reati dell'art. 24 del decreto sono:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Frodi nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

L'art. 25 del Decreto 231 annovera tra i reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati “propri”, in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite).

Riguardo al D.lgs. 231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- ha modificato l'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.)
- introduce alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola

condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

Con la Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015 vi sono state ulteriori modifiche alle pene per le persone fisiche dei reati previsti all'art.25 del D.lgs. 231/2001 e all'art. 317 c.p. nel quale è stata reintrodotta la figura dell'incaricato di pubblico servizio.

Con legge n. 3/ 2019 è stato introdotto nel perimetro 231 l'art. 346 bis del c.p. (traffico di influenze illecite). Inoltre, sono state inasprite le sanzioni interdittive per la commissione di alcuni reati contenuti nell'art. 25 del D.lgs. 231. Ora le sanzioni interdittive vanno da un minimo di due anni ad un massimo di quattro se il reato è commesso da personale in posizione subordinata, mentre se il reato è commesso da un apicale la sanzione è da un minimo di quattro anni ad un massimo di sette.

Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/01:

- ha modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/01 ora denominato *"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio"*
- ha introdotto il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p., il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Alla data di stesura del presente Modello, i reati compresi nell'art. 25 del D.lgs. 231/01 sono:

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)

Il Decreto 231 prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente anche ai casi in cui i

reati indicati sopra siano stati commessi da pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio, membri degli organi delle Comunità europee ovvero da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Per *Pubblica Amministrazione* si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Per *istituzioni pubbliche* si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per *pubblico ufficiale*, come disciplinato dall'art.357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per *incaricato di pubblico servizio*, come disciplinato dall'art.358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

E', pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui che svolge una 'pubblica attività', non riconducibile ad alcuna delle funzioni sopra descritte e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di Impiegati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'art. 24-bis del Decreto 231 è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

L'art. 1 della citata Convenzione di Budapest definisce i concetti di *sistema informatico* e di *dato informatico*. Per *sistema informatico* si intende "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Il concetto di *dato informatico* è individuato facendo riferimento all'uso, vale a dire: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

Il testo della legge ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di *delitti informatici e*

trattamento illecito di dati.

Il D. Lgs. n°7 del 15 gennaio 2016 ha modificato i seguenti articoli: art. 491-bis del c.p. e l'art. 635 bis, ter, quater e quinquies del c.p.. In particolare l'art. 491-bis del c.p. non fa più riferimento a documenti informatici di natura privati, mentre negli l'art. 635 bis, ter, quater, quinquies sono stati modificati con il seguente comma "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Con la L. 133/ di conversione del D.L. 105/2019 al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo, il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. La nuova disciplina si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

I reati presupposto alla data di stesura del presente Modello inseriti nell'art. 24-bis sono:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 L. 133/2019).

L'art. 24-ter del Decreto 231 è stato introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n.94 ed include nell'ambito

della responsabilità amministrativa d'impresa i delitti di criminalità organizzata.

La L. 236/2016 ha modificato l'art. 416 c.p. introducendo l'associazione a delinquere finalizzata ai delitti di cui all' art. 601-bis c.p. (traffico di organi prelevati da persona vivente).

L'art. 24-ter oggi comprende le seguenti fattispecie di reato:

- delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90);
- delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad esclusione del VI comma);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, del c.p.p.);
- delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso anche straniere previste dall'art. 416 bis c.p.;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.

L'art. 25-bis del Decreto 231, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro e successivamente modificato dalla Legge n.99 del 23 luglio 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Il D. Lgs 126/2016 ha modificato gli artt. 453 c.p. e 461 c.p.. In particolare l'art. 453 estende la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, mentre l'art. 461 inserisce espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa inoltre che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori

di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

L'art. 25-bis.1 del Decreto 231, introdotto dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", riguarda i delitti contro l'industria e il commercio. I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Il D.Lgs. n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto **al Decreto 231 l'art. 25-ter** estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica. La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) - all'articolo 12 - ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Il 15 marzo 2017, con il D.Lgs n. 38 è stato introdotto anche il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 bis c.c., inoltre è stato modificato all'art. 2635 c.c. La nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

L'art. 25-ter del Decreto 231 aggiornato prevede oggi i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37 c. 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

L'art. 25-quater del Decreto 231, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo", stipulata a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Rispetto alle altre disposizioni, l'art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati si realizzano qualora l'ente o una sua struttura organizzativa venga utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di atti terroristici (anche con riferimento all'arruolamento, addestramento o propaganda agli stessi) o di eversione dell'ordine democratico. In particolare, sono richiamate, le seguenti fattispecie di reato:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico

(art. 270-bis c.p.),

- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.),
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.),
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater-1 c.p.),
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.),
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.),
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.),
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.),
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.),
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.),
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d. Lgs n°625 del 15 dicembre 1979, convertito con modificazioni nella L. 15 del 6 febbraio 1980),
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art.2)

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine", ha inserito nel Decreto **231 l'art. 25-quater.1** che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si realizza qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili (si intendono come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo). Ciò che rileva, ai fini della configurazione delle fattispecie descritte, è il realizzarsi del cosiddetto "criterio strutturale" che - da leggersi in combinato disposto con i meccanismi di imputazione del reato all'ente di cui all'art. 5 del Decreto 231 - impone che le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili siano state poste in essere nei locali nei quali l'ente svolge la propria attività o comunque che siano stati realizzati con l'ausilio delle strutture materiali o umane a disposizione dell'ente.

L'art. 25-quinquies del Decreto 231 è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata dei "*delitti contro la personalità individuale*".

Nel 2014 è stato emanato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, recante, tra le varie innovazioni, alcune modifiche al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Con le modifiche introdotte dal predetto Decreto l'elenco dei reati contro la personalità individuale comprende ora anche il reato di "adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.).

La legge del 29 ottobre 2016, n. 199 entrata in vigore a novembre 2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. L’art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603-bis c.p. L’elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

L’art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto 231 **l’art. 25-sexies** che configura una responsabilità amministrativa dell’ente nell’ipotesi di abusi di mercato ossia di commissione dei reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-*bis* T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-*ter* T.U.F.).

Il recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, ha rappresentato lo spunto per rivedere il panorama degli illeciti amministrativi in materia di mercato finanziario.

La repressione degli abusi di mercato è basata su un sistema a “*doppio binario*”, vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* T.U.F.

L’art. 25-septies del Decreto 231 è stato introdotto dall’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall’art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” o “TUSSL”). Il disposto, recante misure relative alla commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede tre distinte fattispecie di illecito amministrativo dell’ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55 c. 2 del decreto legislativo

attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123);

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

A differenza degli altri reati presupposto individuati nel Decreto 231, che sono di natura dolosa e quindi posti in essere volontariamente dal soggetto), i reati considerati nell'art. 25-*septies*, invece, sono di natura colposa. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'art. 25-*octies* del Decreto 231 (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) è stato introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-*octies* del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

L'ente risponde per tali reati se ad esso ne deriva un interesse o un vantaggio. In considerazione del fatto che i reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. possono essere commessi da "chiunque", l'interesse o il vantaggio dell'ente, quindi, deve essere valutato in relazione all'attinenza della condotta incriminata con l'attività esercitata dall'ente stesso.

L'inserimento dell'art. 25-*octies* nell'elenco dei reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231 ha lo scopo di proteggere il sistema economico dalle distorsioni che il fenomeno del riciclaggio crea, evitando immissione di denaro e altri proventi derivanti da attività illecite nelle normali attività economiche o finanziarie.

Le norme riguardanti la prevenzione da attività di riciclaggio, in particolare, l'art. 648-*bis* c.p. vanno a colpire qualunque forma di reinvestimento di profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso dal quale i capitali illeciti provengono, rimettendoli in circolazione "depurati", in modo da impedire l'identificazione della provenienza illecita. L'art. 648-*ter* c.p., invece, consiste nell'utilizzo di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

E' opportuno fare un breve cenno al fatto che il D. Lgs. n. 231/2007 per specifiche categorie di soggetti, e cioè per intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, e altri soggetti che operano in specifiche attività, prevede una modifica del ruolo dell'Organismo di Vigilanza (rispetto al contenuto

dell'art. 6) al quale impone l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio previste dal decreto stesso (art. 52 D. Lgs. n. 231/2007). L'Organismo è tenuto inoltre ad informare le autorità di controllo indicate nell'art. 52 delle infrazioni in materia di antiriciclaggio.

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione è sanzionato penalmente con la reclusione fino ad un anno e la multa da cento a mille euro (art. 55 D. Lgs. n. 231/2007).

L'1 gennaio 2015 è stato modificato l'art. 25-octies del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.).

La nuova norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il richiamo fatto dalla norma alla necessità che la condotta di autoriciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità introduce un freno ad una possibile interpretazione generalizzata che potrebbe assegnare rilevanza penale alla semplice modalità di sostituzione, trasferimento o impiego.

A seguito dell'introduzione del reato di autoriciclaggio l'art. 25-octies del Decreto 231 ha cambiato denominazione ed è ora "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nell'ambito del Decreto 231 l'**art. 25-novies**, con riferimento ai *delitti in materia di violazione del diritto d'autore*. I reati ivi inclusi e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, *171-bis*, *171-ter*, *171-septies* e *171-octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Attraverso l'art.4 della legge n.116 del 3 agosto 2009 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" è disciplinato nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti – attraverso l'**art. 25-novies** del Decreto 231 - il delitto concernente l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'art. 2 del Dlgs n. 121 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha poi modificato la numerazione del suddetto articolo in art. **25 decies**.

Sempre l'art. 2 del Dlgs n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto nell'ambito del Decreto l'art. 25 *undecies* (Reati ambientali). L'elenco di tali reati comprende:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali

- selvatiche protette (art. 727-bis c.p.),
- b) danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.),
 - c) reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
 - d) reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
 - e) reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
 - f) reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
 - g) reati di cui agli artt.259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
 - h) reati di cui all'art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
 - i) reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
 - j) reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
 - k) reati di cui all'art.3 della Legge n.549 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
 - l) reati di cui agli artt.8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.

Nel corso del mese di maggio 2015, il Parlamento ha approvato definitivamente Legge 22 maggio 2015, n. 68, "Disposizione in materia di delitti contro l'ambiente", che introduce rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001.

Più precisamente, attraverso l'inserimento nel Libro II del Codice penale del Titolo VI-bis, denominato "Dei delitti contro l'ambiente", sono state introdotte le seguenti nuove fattispecie di reato (che costituiscono presupposto di imputazione anche in capo all'ente):

- m) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- n) disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- o) delitti di natura colposa contro l'ambiente (artt. 452-bis, 452-quater e 452-quinquies c.p.);
- p) delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452-octies, c.p.);
- q) traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452-sexies c.p.).

Il D.Lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012- amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta

dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'**art. 25-duodecies** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il provvedimento di cui all'art.22 comma 12 bis del Testo unico sull'immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")

Nel novembre del 2017, con la L. 161 del 17 ottobre 2017, viene modificato l'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01. In particolare l'art. 30 comma 4 della L. 161/2017, all'unico comma presente dell'art. 25 duodecies del D.Lgs.231/01 aggiunge ulteriori tre commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. Viene prevista una sanzione per gli Enti, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Il 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017». Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'**articolo 25-terdecies** rubricato «razzismo e xenofobia». L'articolo arriva a prevedere nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies

del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia"), sostituito articoli 604-bis del c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

Il 03 maggio 2019 è stata approvata la L. 39 "Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo **l'articolo 25-quaterdecies** rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (il "Decreto Fiscale"), che introduce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel catalogo dei reati presupposto rilevante al fine di configurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (il "Decreto 231"). L'art. 39, comma 2, del Decreto Fiscale introduce infatti nel Decreto 231 il nuovo **articolo 25-quinquiesdecies**, rubricato "Reati tributari".

Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto nuove fattispecie di reato all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01: il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000, l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000 e l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000.

Alla data di stesura del presente Modello l'art. 25-quinquiesdecies comprende i seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000;
- omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000;

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto la nuova famiglia di reati **all'art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01: reati di contrabbando**. I reati compresi in questa famiglia sono:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/73)

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nell'esportazioni di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/73)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/73)
- Circostanze aggravanti nel contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/73)
- Circostanze aggravanti del contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/73)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73)

L'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell'ambito di responsabilità ex DLgs 231/01 sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998

n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Inoltre a norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 l'articolo 260 del codice dell'ambiente (D.lgs 152/2006 e ss.mm.) è stato abrogato e, pertanto, i richiami alle disposizioni di detto articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452- quaterdecies del codice penale.

La legge n. 179 del 30 novembre 2017, all'art. 2, recante *“Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato”* ha esteso l'istituto del *“whistleblowing”* (Art. 24-bis D.lgs 231/2001), ovvero della possibilità di un eventuale denuncia di condotte illecite da parte dei dipendenti di una organizzazione, al settore privato, per cui anche gli enti dotati di un MOG 231 devono individuare uno o più canali che consentano ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite, tenuto conto che almeno un canale informatico deve essere idoneo a garantire la riservatezza del segnalante. Inoltre, il MOG 231 dovrà prevedere il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, nonché prevedere sanzioni nei confronti di chi dovesse violare dette misure di tutela e di chi, con dolo o colpa grave, dovesse formulare segnalazioni infondate.

L'art. 10 della legge n. 146/2006 ai commi 5 e 6 prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) se commessi con carattere di transnazionalità. Successivamente il DLgs 21 novembre 2007 n. 231 ha abrogato i suddetti commi (art. 64, comma 1, lett. f) e con l'introduzione dell'art. 25-octies nel Decreto 231 (art. 63 D.Lgs. n. 231/2007), tali delitti risultano rilevanti ai fini della responsabilità degli enti anche se commessi su base nazionale.

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' LURA AMBIENTE S.P.A.

La Società Lura Ambiente S.p.a. (di seguito "Società" o "LURA AMBIENTE"), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle sue attività a tutela dell'immagine e della posizione propria, del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere all'attuazione del modello di organizzazione e gestione previsto dal Decreto legislativo 231/01 (di seguito denominato il "Modello"). Il Modello è sottoposto ad un ciclo continuo di verifica e miglioramento per meglio adeguarsi alla natura stessa della Società.

Peculiarità della Società Lura Ambiente S.p.a. in funzione dei reati presupposto – Società Commerciale
La società Lura Ambiente S.p.a. è una società di tipo commerciale a partecipazione interamente pubblica.

L'attività risale al 1975, anno di costituzione del Consorzio Interprovinciale per il risanamento Idrico del bacino del Lura (Decreto Ministeriale n. 5199/1976).

In data 10 luglio 1995 i Comuni di Bregnano, Cadorago, Caronno Pertusella, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro e Saronno hanno costituito la società Lura Ambiente S.p.a. alla quale è stato conferito nel febbraio 1997 il patrimonio del Consorzio.

Accanto all'attività tradizionale di depurazione, nel 2001 Lura Ambiente S.p.a. ha assunto la gestione acquedottistica e fognaria di otto Comuni, gestendo così il ciclo idrico integrato delle acque.

Lura Ambiente S.p.a. oggi rappresenta un patrimonio sociale ed economico con collaudate capacità e competenze tecnico-gestionali configurandosi come soggetto gestore della risorsa idrica nel suo complesso dal punto di vista tecnico, industriale ed amministrativo. Questi presupposti hanno permesso a Lura Ambiente S.p.A. di ottenere, nell'aprile del 2000, la Certificazione di Qualità ISO 9002, il successivo passaggio nel Novembre 2002 alle norme "Vision" (ISO 9001:2000), nell'Aprile 2005 l'ampliamento dell'ambito di certificazione alla gestione delle reti idriche e fognarie oltre alla tradizionale attività di depurazione acque e trattamento reflui esterni e a Giugno del 2007 la certificazione ambientale ISO 14000:2004 relativamente al settore depurazione. Questi traguardi costituiscono un ulteriore passo verso una maggiore trasparenza e garanzia del rispetto degli standard qualitativi che la Società è in grado di assicurare.

La società Lura Ambiente S.p.a. ha come scopo:

La gestione dell'impianto di depurazione sito in Caronno Pertusella - Via Lainate, 1200 nonché i collettori consortili già di proprietà del Consorzio Interprovinciale per Il Risanamento Idrico del Bacino del Lura e affidati per la gestione del servizio ex art. 22 Legge 142/90 dagli Enti proprietari; la Società può altresì gestire altri impianti di depurazione e di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali classificati come tali dalla normativa nazionale e regionale purché connessi con le finalità statutarie.

Le migliorie e le manutenzioni straordinarie e il completamento delle opere, principali e complementari, necessarie per portare tutti gli impianti al più alto livello tecnologico funzionale oltre che interventi di risanamento e prevenzione atti a garantire una completa salvaguardia ecologica del bacino del Torrente Lura.

La gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura urbana e dei rifiuti.

Le attività connesse alla tariffazione degli scarichi civili e industriali interessati con verifica della qualità degli stessi ai fini tributari, amministrativi e gestionali fatte salve le competenze che la legge assegna ad

altri organismi.

Le attività di studio e ricerca connesse agli interventi sopra elencati e le attività culturali e di divulgazione in particolare presso le scuole del territorio.

Tutto quanto previsto dalla normativa vigente e successive modificazioni riguardanti quanto sopra elencato e per quanto riguarda il bacino del Torrente Lura.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la società Lura Ambiente S.p.a., inoltre, può:

- Assumere la gestione del servizio di collettamento e depurazione per il tramite degli impianti e collettori di proprietà del Consorzio Interprovinciale per il Risanamento Idrico del Bacino del Lura.
- Assumere ogni iniziativa di natura economica e rilevanza sociale, atta a sviluppare un servizio ottimale rispetto ai bisogni di salvaguardia ecologica dell'ambiente.
- Assumere partecipazioni in Società che promuovano e gestiscano iniziative di coordinamento e miglioramento tecnologico e di ricerca nei servizi elencati all'art. 2 dello statuto sociale al fine di raggiungere gli scopi ottimali di salvaguardia ambientale.
- Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, purchè non nei confronti del pubblico, (restando esclusa, inoltre ai sensi di Legge, la raccolta del risparmio) necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, ed assumere sia direttamente che indirettamente, ma non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre Società od Imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio.

Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Tale iniziativa, che è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto che indicano il Modello stesso come facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Lura Ambiente affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

In particolare, la società Lura Ambiente S.p.a. con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento per meglio rispondere alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

Il **Sistema dei Poteri** è articolato in funzione degli organi della società individuati all'art. 10 e seguenti dello Statuto, ossia l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio Sindacale a cui è altresì affidato il controllo contabile sulla società.

La **Struttura Organizzativa**: è la rappresentazione grafica delle diverse Unità in cui si articola la società, la loro collocazione gerarchico-funzionale con l'indicazione del nome dei relativi Responsabili.

La Società al momento della stesura del presente Modello è certificata secondo i seguenti schemi: ISO

9001:2015; ISO 14:2015; OHSAS 18001:2007.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio d'Amministrazione ha affidato ad un organismo, denominato Organismo di Vigilanza (di seguito anche "ODV") il compito di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. Per quanto concerne i dettagli in merito all'ODV nominato dalla società si veda il paragrafo 3.

Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di principi di comportamento e controllo, da svolgersi anche in via preventiva volti a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di "attività a rischio" il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della società;
- ribadire che, tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla società in quanto sono contrarie oltre che alle disposizioni di legge anche ai principi etico-sociali cui la società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla società grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio", vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti della Società, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da singole Parti Speciali predisposte per le

diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto 231/01.

La prima Parte Speciale – denominata Parte Speciale “A”- trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte Speciale – denominata “Parte Speciale “B”- trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto, ossia per i reati societari.

La terza Parte Speciale – denominata “Parte Speciale “C”- trova applicazione per le tipologie specifiche di reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La quarta Parte Speciale – denominata “Parte Speciale “D”- trova applicazione per le tipologie specifiche di reati in materia ambientale.

La quinta Parte Speciale – denominata “Parte Speciale “E”- trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti informatici.

La sesta Parte Speciale – denominata “Parte Speciale “F”- trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La società Lura Ambiente S.p.a., in considerazione dell’attività svolta che rende altamente improbabile la commissione di alcuno dei reati presi in esame dall’art. dall’art. 25-bis. “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”, dall’art. 25.bis.1 “Delitti contro l’industria e commercio”, dall’art. 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”, dall’art.25-quater 1 “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, dall’art. 25 quinquies: “delitti contro la personalità individuale”, dall’art.25-sexies “Abusi di mercato”, Art. 25-terdecies “Razzismo e Xenofobia” .

Qualora per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto 231 altre tipologie di reati che potrebbero interessare la società Lura Ambiente S.p.a., viene demandato al Consiglio di Amministrazione integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali, come successivamente indicato.

Creazione Modello, modifiche ed integrazioni, approvazione e suo recepimento

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parti Speciali “A, B, C, D, E, F”, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione così come previsto dalle prescrizioni dell’art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto.

Il presente Modello ed il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I documenti allegati al presente modello e/o richiamati devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata.

Quindi la funzione responsabile dell’aggiornamento del singolo documento dovrà senza ritardo trasmetterne copia all’Organismo di Vigilanza per l’archiviazione.

Come sancito dall'art. 6, comma 2, del Decreto 231, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A seguito dell'introduzione della L. 179/17 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", l'art. 6 del d.lgs.231/01 è stato modificato introducendo i commi 2-bis, 2-ter e c. 2-quater.

In particolare il c. 2-bis indica che i modelli di organizzazione devono contenere anche:

- e. uno o più canali (nonché un canale alternativo con modalità informatiche) che consentano di presentare segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- f. il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante;
- g. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

Linee Guida

La prima Associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, successivamente, nel marzo 2008 ed, infine, a marzo 2014 (di seguito, anche "Linee Guida").

La predisposizione del presente Modello è ispirata a tali Linee Guida.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate dai Dirigenti e dai dipendenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza

in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- Sistema organizzativo;
- Procedure manuali ed informatiche;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Sistemi di controllo e di gestione;
- Comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un controllo interno o Organismo di Vigilanza;
- obbligo, da parte dei vari uffici dell'Ente, e segnatamente di quelli individuati come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie e atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le predette linee guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità della società per la quale è stato predisposto, può discostarsi dalle linee guida che per loro natura hanno carattere generale.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale all'art. 6, lett. b), pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento, il presente Modello prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (inseguito anche ODV). La composizione dell'organismo potrà essere monocratica o collegiale a 3 membri a discrezione del Consiglio di Amministrazione valutato il profilo professionale del soggetto o dei soggetti all'uopo candidati. In alternativa, ove preventivamente interpellato e nei casi previsti dalla legge, dovesse comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di "Organismo di Vigilanza", è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di conferire al

Collegio Sindacale l'incarico di "Organismo di Vigilanza".

L'ODV sarà supportato, nello svolgimento della propria attività, da un Segretario, che potrà essere individuato anche all'interno della struttura organizzativa della società.

Il Segretario, al quale non saranno conferiti poteri specifici, svolgerà la propria attività in stretto contatto con l'ODV, cui riferirà in ordine a che tutte le attività relative al Decreto, la cui implementazione venga richiesta dal Consiglio di Amministrazione, vengano implementate nei tempi richiesti e con l'atteso livello di qualità.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali l'ODV, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi, oltre che del suddetto Segretario, del supporto di quelle altre funzioni della società che, di volta in volta, si rendessero utili per il perseguimento del fine detto.

L'ODV riferirà direttamente al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni necessarie o comunque opportune, al fine di assicurare la continuità applicativa del Modello e garantire il rispetto della normativa in materia e del Codice Etico.

Funzioni dell'Organismo di vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate, da parte della Direzione Generale, eventuali situazioni dell'attività della società che possano esporre quest'ultima al rischio di reato.

Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti della società e flusso di informazioni

L'Organismo di Vigilanza della società effettua un reporting periodico nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'ODV riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione ed efficacia del Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni.

I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'ODV.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i destinatari devono rivolgersi all'ODV per i chiarimenti opportuni. All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse a cura dei vari Uffici della società interessati, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti e alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nelle singole Parti Speciali del Modello, nonché tutti quegli eventi

che siano in qualsiasi modo attinenti a tali reati.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni:

devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative a violazioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società;

l'ODV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;

le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; le segnalazioni pervenute all'ODV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza della società le informative concernenti:

i provvedimenti e/o notizie provenienti alla società Lura Ambiente S.p.a. da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e dipendenti della società Lura Ambiente S.p.a. in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

i rapporti preparati dai responsabili di altri uffici della società Lura Ambiente S.p.a. dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti e i collaboratori), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello sia la struttura statutaria e organizzativa della società Lura Ambiente S.p.a.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati ed altri

elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'organo stesso.

Tutela del segnalante

La Società definisce come idoneo per tutelare la riservatezza della segnalazione e del segnalante ha definito l'istituzione di apposito indirizzo di posta elettronica, al quale abbiano accesso solo i componenti dell'OdV stesso. Il nome utente e le password di accesso saranno custodite solo dai componenti dell'OdV.

Al fine di tutelare l'identità del segnalante l'indirizzo di posta elettronica sarà su dominio esterno alla Società.

Sarà obbligo all'Organismo di Vigilanza sostituire la password di accesso all'indirizzo di posta elettronica, con frequenza almeno trimestrale.

Per l'archivio della documentazione cartacea (tra cui verbali ispettivi, istruttorie, raccolta di segnalazioni, mail ecc.) la Società mette a disposizione apposito armadio dotato di chiave. La chiave dovrà essere custodita dai membri del OdV e dal segretario (se previsto).

Per quanto concerne l'archivio elettronico dei documenti dell'OdV, la Società vieta l'utilizzo di dei server di sua proprietà, e chiede all'OdV l'utilizzo di supporti esterni (es. chiavette USB o hard disk personali). La gestione di questi supporti è in capo all'OdV.

L'Organismo di Vigilanza deve agire in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, e tutelare la riservatezza dei fatti segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

L'art.6 c. 2-quater del D.Lgs.231/01, modificato con la L.179 del 2017, precisa inoltre come il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo così come sono nulli i mutamenti di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Nel medesimo comma è previsto che sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

FORMAZIONE E INFORMATIVA

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni alla Società in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati

Lura Ambiente dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico ed al Modello Organizzativo anche tramite la rete informatica aziendale (intranet).

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello Organizzativo sugli elementi del D. Lgs. 231/2001 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, Lura Ambiente intende attuare l'attività formativa strutturata, sistematica e obbligatoria di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano in Lura Ambiente agiscono per conto di essa.

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con Lura Ambiente (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti):

- il Codice Etico
- il Modello Organizzativo
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- il Sistema sanzionatorio

In caso di cambiamenti significativi, sarà predisposta una nota di aggiornamento; in ogni caso ogni due anni, consegna di una nota di richiamo sul tema Codice Etico e Modello Organizzativo.

Formazione rivolta all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Responsabili degli uffici/Servizi e al personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti):

- introduzione al D.Lgs.231/2001
- il Codice Etico
- il Modello Organizzativo
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- protocolli definiti
- sistema sanzionatorio
- attività dell'ODV e modalità di relazione con lo stesso
- il ruolo del management

Successivamente, con cadenza biennale, è previsto un intervento di aggiornamento che tratta i seguenti

argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo
- conseguente modifica di Procedure/protocolli
- sintesi dei risultati delle attività di vigilanza
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato alcune risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Anche questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia e gestita dalla Direzione direttamente o per il tramite dei suoi collaboratori, o in alternativa durante i comitati qualità.

Informativa ai destinatari esterni

Dovranno essere altresì fornite a soggetti esterni alla società apposite informative sulle politiche e le regole adottate dalla società sulla base del presente Modello organizzativo.

A questo proposito la società, per tramite del suo Consiglio di Amministrazione, in funzione di quanto comunicato dal proprio Organismo di Vigilanza nella relazione annuale (o in altri momenti di confronto), si impegna a informare gli azionisti in merito alla propria conformità ai principi contenuti nel Codice Etico e al Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/01.

Lura Ambiente ha inoltre deciso di pubblicare sul proprio sito internet il proprio Codice Etico e la parte Generale del presente Modello di Organizzazione.

SISTEMA DISCIPLINARE

Principi Generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, prevede che "i Modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari - determinante ai sensi del Decreto - prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello possano

determinare. In particolare, la società si avvale di un sistema disciplinare che: è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari; individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle prescrizioni legislative applicabili; prevede un'apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, ove applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare; introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione. La società si attiverà per l'applicazione del sistema disciplinare conformemente ai principi di cui sopra.

Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata anche attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un'esimente dalla responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, lett. b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del Dipendente e/o Dirigente e/o Collaboratore e/o Consulente della società che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da: mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello; mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle attività di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dai protocolli individuati dal Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa; omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva

applicazione delle disposizioni del Modello;
qualora di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al Dipendente e/o Dirigente e/o Collaboratore e/o Consulente operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello; violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione, o l'alterazione della documentazione prevista ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Controllo violazione delle segnalazioni e/o dell'identità del segnalante, segnalazioni infondate effettuate con colpa grave o dolo.

Lura Ambiente considera particolarmente gravi quest'ultime tre situazioni, e pertanto procederà con una sanzione minima pari alla sospensione senza retribuzione. Nei casi più gravi in particolare quando viene violata l'identità del segnalante la sanzione minima sarà il recesso del contratto di lavoro.

Sanzioni

Sanzioni per i lavoratori Dipendenti

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Dipendenti (impiegati e quadri).

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103 ⁽²⁾, 2106 ⁽³⁾ e 2118 ⁽⁴⁾ del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1996 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 ⁽⁵⁾

Art. 2103. Mansioni del lavoratore. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.

³ **Art. 2106. Sanzioni disciplinari.** L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione *[e in conformità delle norme corporative]*. ⁽¹⁾ Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

⁴ **Art. 2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato.** Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti *[dalle norme corporative]* ⁽¹⁾, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Art. 2119. Recesso per giusta causa. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del

del Codice Civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Sanzioni per i Dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, eventualmente, nel caso in cui non venga lesa l'elemento fiduciario, di natura conservativa, con applicazione, in quanto compatibili, dei C.C.N.L. relativi ai non dirigenti.

Misure nei confronti di Collaboratori e Consulenti

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di Collaboratori e Consulenti si provvederà al recesso per giusta causa o alla risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1454 e segg. c.c., nell'ipotesi in cui i medesimi abbiano posto in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello relativamente all'attività e/o all'incarico affidato loro e ciò concretizzi un grave inadempimento. Resta salva, in ogni caso, ovviamente, l'eventuale richiesta di risarcimento di danni.

VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti e dei contratti di maggior rilevanza conclusi in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Inoltre sarà effettuata un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del Dipendente e/o Dirigente e/o Collaboratore e/o Consulente rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Come esito della verifica verrà predisposto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione evidenziando le possibili manchevolezze e suggerendo le azioni da intraprendere.

MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia" che LURA

rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

AMBIENTE riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti e/o Dirigenti e/o Collaboratori e/o Consulenti;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire alla commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente a vantaggio della società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).